CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

Risposta a nota del ..... N. 53

OGGETTO : .....

.....

N...... *Prot.* *Alleg. N.*.....

Palermo, 20 · III · 53

Ill. S. E. il Proc. Gen.le

in Sede

per le riverenti

Palermo 20 · III · 53

Il Consigliere Delegato

[illegible]

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo.

Letti gli atti del procedimento penale contro: Cucinella Giuseppe di Biagio, detenuto; imputato, come in rubrica;

Osserva:

L'istruzione del presente processo è stata rimessa alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo, con decreto, in atti, del Procuratore Generale della Repubblica.

Deve notarsi che sufficienti elementi di responsabilità sono emersi, in esito alle indagini di polizia e agli accertamenti della formale istruzione, a carico del prevenuto.

Detti elementi sono costituiti:

a) dalle stragiudiziarie popolazioni pregiudizievoli per il Cucinella, fatte dal Delizia Giuseppe;

b) dalla stragiudiziaria confessione dello stesso Cucinella;

c) dal riconoscimento del Cucinella, effettuato nelle forme di rito, dal carabiniere Meliante Donato, in esito a formale ricognizione di persona, che corrobora e suffraga le risultanze sub a) e b) e la cui valida attendibilità è incontestabile, non avendo avuto modo il Meliante di aver visto il Cucinella ~~[illegible]~~ in altre circostanze se non in quelle in cui furono consumati i reati; a questo ultimo aspetto, ciò che rende, d'altra parte, frustranea e irrilevante ogni indagine sulla possibilità di distinguere a cagione della scarsa illuminazione del luogo del delitto, se è vero, come è vero, che il Meliante, pur con scarsa illuminazione, riuscì a vedere il Cucinella, com'è provato

alla stregua del riconoscimento operato dal mediante suddetto. La volontà omicida è risultata, poi, provata dalla potenza micidiale dell'arma usata, dalla direzione e [illegible] dei colpi [illegible].
Deve, pertanto, richiedersi il rinvio del Cucinella Giuseppe, nello stato di custodia preventiva, al giudizio della Corte d'Assise di Palermo, competente per materia e territorio, per rispondere dei reati a lui addebitati, come in rubrica.

P. Q. M.

Visto l'art. 388 c.p.p.;
chiede che la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo dichiari chiusa la formale istruzione;
ordini il rinvio di Cucinella Giuseppe di Biagio, nello stato di preventiva carcerazione, al giudizio della Corte d'Assise di Palermo, competente per materia e territorio, per rispondere dei reati a lui ascritti, come in rubrica.

Palermo, 16-5-1953

Franc. Gesti sost.

P. H. Proc. Gen.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 401 Reg. Gen.

Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

AVVISA

[illegible]

che a norma dell'articolo 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli atti processuali contro [illegible]

con avvertenza di esaminare gli atti infra 5 giorni dalla notifica del presente [illegible]

Palermo, li [illegible] *195*[illegible]

IL CANCELLIERE

[illegible]

(1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

G.T.E.S. Palermo - Telef. 17.262

20 MAG. 1953

N. 2465 Cron.

Diritti L. 33

Trasferta » 30

Totale L. 113

10 % » 13

Totale 126

Palermo li 18-5-53

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
della Corte di Appello di Palermo

Si comunicano gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 167 C.P.P. mediante consegna al Segretario Girolamo Mondino

N. ..... d'ord.

N. 707/50 Reg. Gen.

SENTENZA Palermo li 14.9.1953

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria

composta dai Sigg. Cassata Dr. Luigi - Presidente - Merenda Dr. Roberto Consigliere - Mauro Dr. Antonino - Consigliere relatore ed estensore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

I) CUCINELLA Giuseppe di Biagio e di Cirillo Carmala nato in Montelepre il 31/10/1926 - detenuto -

IMPUTATO

A) - del delitto di cui agli art. 575, 576 n. 3 e 61 n. 10 C.P. per avere, essendo latitante, per sottrarsi alla cattura esploso diversi colpi di arma da fuoco contro il carabiniere Neri Antonio caginandone la morte -

B) - del delitto di cui agli art. 56, 575, 576 n. 3 e 61 n. 10 C.P. per avere, al fine di cagionare la morte del carabiniere Gennaro Calogero, per sottrarsi all'arresto essendo latitante, esploso diversi colpi di arma da fuoco contro costui, senza conseguire l'intento -

C) - dello stesso delitto di cui alla lettera B) tentato omicidio aggravato in persona del brigadiere dei CC. Minori Candido -

D) - dello stesso delitto di cui alla lettera B) tentato omicidio aggravato in persona del carabiniere Meliante Donato -

E) - del delitto di cui agli art. 56, 60 pp. 575, 576, n°3 C.P. per avere, essendo latitante, per sottrarsi alla cattura, allo scopo di cagionarne la morte dei predetti carabinieri, esploso diversi colpi di arma da fuoco, che per errore raggiunsero invece Casamento Antonina, producendole delle lesioni guarite in g. [illegible] .-

./..

U.T.E.S. - Palermo - Telef. 17.262

In S.Giuseppe Jato la sera del 23/I2/I948.-

==========

LA CORTE

Sentito il P.M. e lette le memorie difensive

OSSERVA:

====

IN FATTO

La sera del 23 Dicembre 1948, verso le ore 21, mentre il brigadiere dei CC. Minoli Candido ed i carabinieri Gennaro Calogero, Meliante Donato, e Neri Antonio, provenienti da Piazza Castellammare di S. Giuseppe Jato, percorrevano quella via Conte di Torino, venivano fatti segno a diversi colpi di pistola, esplosi da uno sconosciuto che proveniva dal senso opposto a quello dei militari dell'arma.-

Il carabinieri Neri, attinto alla regione temporale destra, riportava ferita penetrante in cavità, che gli cagionava la morte immediata per emorragia endocranica.-

Riportava delle lesioni anche la casalinga Casamento Antonina che per caso transitava la via Torino, lesioni dalle quali guariva senza conseguenze in pochi giorni.-

Le indagini allora eseguite dal Comandante il Nucleo dei CC. di S. Giuseppe Jato avevano esito negativo ed il fatto veniva denunziato ad opera di ignoti e nella formale istruzione che ne seguì, tutti i carabinieri presenti al fatto e la stessa Casamento Antonino dichiararono concordemente di non essere in grado di poter riconoscere lo sparatore, escluso il carabiniere Meliante che dichiarava invece, per avere visto i connotati di quello, di essere in grado di riconoscerlo, se gli fosse stato presentato.-

Tale procedimento venne chiuso con sentenza contro ignoti del G.I. Sez. 2^ del Tribunale di Palermo del 20/7/1949.-

Successivamente veniva tratto in arresto il bandito Delizia Giuseppe, che interrogato dai CC. del Nucleo Mobile del C.F.R.B. dichiarava di avere appreso da Cucinella Giuseppe che era stato proprio lui ad uccidere il carabiniere Neri e ferire la Casamento Antonina nelle note circostanze.-

Successivamente i detti militari catturavano il Cucinella che confessava a loro di avere commesso i delitti in rubrica e quindi veniva per tali reati denunziato con verbale del 16 Dicembre 1949.-

./.

Interrogati giudizialmente sia il Delizia che il Cucinella ritrattavano rispettivamente le loro propalazioni e confessioni asserendo che erano state estorte con violenza.-

Procedutosi a giudiziale ricognizione del Cucinella da parte del Carabiniere Meliante, questi senza alcuna esitazione, riconosceva nel primo quel bandito che la sera del 23 Dicembre 1948 aveva ucciso il carabiniere e ferito la Casamento.-

Venne dall'Ufficio eseguita una ricognizione dei luoghi e contestuale esperimento giudiziale sul posto del delitto con la presenza del carabiniere Meliante, onde accertare se, nelle stesse condizioni di luce in cui si svolse il fatto, fosse possibile, alla distanza indicata dal Meliante, ravvisare con certezza un individuo.-

Si accertò quindi che alla predetta distanza, date le cattive condizioni di visibilità, essendo nottetempo la via Conte di Torino assai scarsamente illuminata da poche lampadine elettriche di ben limitata efficienza, non era dato notare, senza possibilità di equivoci, i tratti del viso di un individuo, cosa che lo stesso Meliante dovette convenire e, insistendo in quanto da lui asserito nel verbale di ricognizione del Cucinella, si chiariva di averlo riconosciuto dalla di lui complessione fisica, e non già dal viso come precedentemente scritto.

IN DIRITTO

Si osserva che tali essendo le risultanze processuali non si ritiene che si siano raggiunti quegli indiscutibili elementi di accusa che possano assurgere a la dignità di prova concreta a carico dell'imputato.-

Incerta é infatti la sincerità della confessione estragiudiziale del Cucinella e delle propalazioni pure estragiudiziali del Delizia, che ritrattate in seguito davanti al G.I., non hanno trovato controllo in altre circostanze obiettivamente accertate.-

Incerto si é appalesato inoltre il riconoscimento del Cucinella

da parte del Meliante in occasione della nota ricongnizione di per sona, poiché la risultanze negative dello esperimento giudiziale ne hanno irrimediabilmente incrinato l'attendibilità non potendo il riconoscimento medesimo resistere ad una serena critica poiché, escluso che il Meliante abbia potuto vedere in viso il Cucinella, la statura di questi, seppure un po bassina, é comune a diverse altre migliaia di persone dell'agro della provincia di Palermo e non presenta alcuna particolare caratteristca che possa, da lungi e nelle note condizioni di luce, farlo in modo certo differenziare da altri.-

Pertanto, attesi i dubbi che per le dette considerazioni sono sorti sulla di lui responsabilità, é conforme a giustizia prosciglierlo per insufficienzza di prove.-

P.Q.M.

LA CORTE

In difformità dalle richieste del P.M.

DICHIARA di non doversi procedere contro Cucinella Giuseppe per i reati ascrittigli per insufficienza di prove.-

Così decisa il 3/6/1953

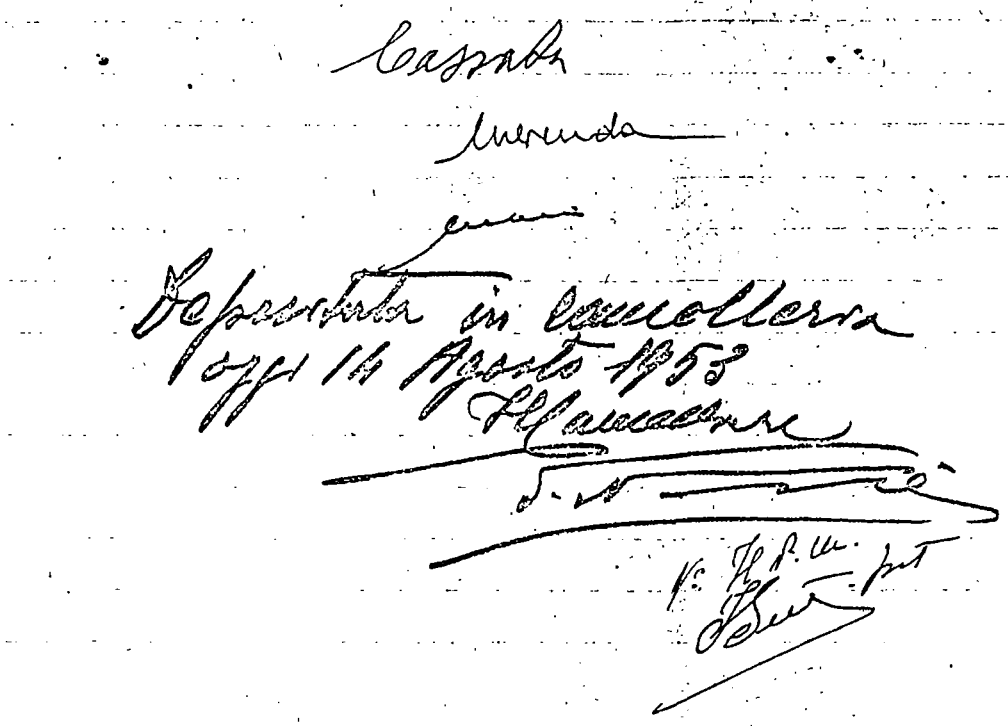

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 707/50 Reg. Gen.

Avviso di deposito di (1) sentenza in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio suddetto

AVVISA

Cucinella Giuseppe di Biagio

- detenuto -

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data del 14. 8. 1953 è stato depositato in Cancelleria l'originale della sentenza emessa il 3. 6. 1953 dalla Sezione Istruttoria nel procedimento penale contro Cucinella Giuseppe imputato di omicidio ed altro

la quale sentenza dichiarò non doversi procedere per insufficienza di prove.

su (2) difforme richiesta del Procuratore Generale della Repubblica.

Palermo, li 15. 9. 1953

IL CANCELLIERE

Ferraro

(1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

U.T.E.S. - Palermo - Telef. 17.262

[illegible]

Per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

PALERMO 16 SET. 1953

AIUT. UF. GIUD.
(Frinchi Giovanni)

SPECIFICA
N. 3981 Cron.
Diritti L. 83
Trasferta » 30
Totale L. 113
10 % e quiet. » 13
Totale L. 126
Palermo li 16 SET. 1953
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
della Corte di Appello di Palermo

MODULARIO
G. G. - a.c. 414

Mod. N. 33 (Carceri)

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE
DEL

Carcere Giud. Palermo

N. 9140 Tit. 3 Fasc. I Lett. C.

Palermo li 19.9.1953 195

Risposta alla lettera

del 17.9.53 N.707/50 R.G.

Mi pregio di accusare ricevuta di quanto è indicato in margine, assicurando l'adempimento

OGGETTO

ricevuta di ell'estratto di sentenza relativo al detenuto: Cucinella Giuseppe di Biagio

CORTE APPELLO - PALERMO
23 SET. 1953
Protocollo N.

IL DIRETTORE Sup.
(Vincenzo Restivo)

Alla Sezione Istr. presso
la Corte di Appello di

Palermo

Ord. 218 - 24-2-51 (c. 20 0000) - Roma - Tip. Mantellate

Sezione

[illegible]

Gen. Uff. del Proc. della Repubblica N. [illegible] Reg. Gen. Ufficio di Istruzione

Gen. Uff. Proc. Gen. N. [illegible] Reg. Sez. dell'Uff. di Istruzione

Reparti del Tribunale N. [illegible] Reg. Gen. della Sez. Istruttoria

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Ignoto

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI
PALERMO

UFFICIO D'ISTRUZIONE

N. Reg. Sez.

Visto:

Al Sig.

.....

.....

.....

di .....

per disporre la notificazione.

Palermo, ... 194 .

Il .. Istruttore

Foglio N.

CEDOLA
DI CITAZIONE DI TESTIMONI

Il Dr. Cav. Alfano Antonino

Istruttore presso il Tribunale di Palermo, sezione 5ª Ordina citarsi:

Minori Candido Brig. dei C.C.
Lemmo Calogero carabiniere
Meliante Donato
Caramento Antonina Via Pergola 96

a comparire personalmente alle ore ..... del giorno ..... del mese di ..... davanti la sezione ..... dell'Ufficio d'istruzione presso il Tribunale di Palermo sito nel Corso Calatafimi, onde deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verr..... interrogat.. ; con diffidamento ohe non comparendo potra incorrere nelle sanzioni di cui negli art. 144 e 358 del Cod. di proc. pen.

Palermo, li ..... 194 .....

IL CANCELLIERE IL ..... ISTRUTTORE

scuola tip. cc. rr. ini. - palermo

Anno 19

UFFICIO D'ISTRUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

N. Reg. Gen. Uff. del Proc. della Repubblica N. Reg. Gen. Ufficio di Istruzione.

N. Reg. Gen. Uff. Proc. Gen. N. Reg. Sez. dell'Uff. di Istruzione

N. Reg. Reperti del Tribunale N. Reg. Gen. della Sez. Istruttoria

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

S.F.C. - Tel 17202 - Palermo